

(N. 1645)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VARRIALE, BENEDETTI Luigi, RUSSO, LAVIA, DE LUCA, ROMANO Antonio, LODATO, TOMMASINI, CARELLI, CIAMPITTI, TARTUFOLI, DE GASPERIS, PAGE, PASQUINI e LANZARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1951

**Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti.**

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 2197, stabilisce che per essere ammessi a frequentare le scuole di metodo per la preparazione degli insegnanti per sordomuti occorre essere forniti del diploma di abilitazione dell'insegnamento elementare e del certificato di maturità classica o scientifica, escludendo, di conseguenza, ogni possibilità di ammissione per i laureati o diplomati universitari delle altre discipline.

Ora però sta sorgendo in Padova il primo Istituto nazionale di studi medi e superiori per sordomuti, il che richiederà vari insegnamenti di materie tecniche da affidarsi a persone in possesso dei titoli voluti oltre che del diploma di abilitazione dell'insegnamento speciale dei sordomuti per essere in grado di comunicare con i loro allievi privi di udito.

Appare, quindi, evidente la necessità che presso le dette scuole di metodo per sordomuti

possano venire iscritti tutti coloro che siano forniti di laurea o di diploma rilasciati da università o istituti superiori della Repubblica, a prescindere dal titolo di studi medi degli aspiranti, come d'altra parte avviene nelle consimili scuole specializzate estere dove, da tempo, esistono scuole superiori per questa categoria di minorati sensoriali.

Infatti è ovvio pensare che, oltre al motivo su esposto, di avere cioè a disposizione un personale specializzato per i corsi d'istruzione superiore, una norma di legge che autorizzi l'ammissione di ogni laureato o diplomato universitario alle scuole di metodo, offre garanzia assoluta di favorire aspiranti preparati culturalmente a ricevere l'istruzione speciale. A tale proposito è da considerare che la legge vigente ammette che dopo il ventitreesimo anno di età qualsiasi cittadino possa presentarsi agli esami di qualunque scuola che non sia

universitaria e che, d'altra parte, per ragioni transitorie, sono stati spesso ammessi agli esami di diploma delle scuole di metodo anche privatisti sprovvisti di ogni titolo di studio allo scopo di sanare posizioni personali precostituite.

Con il presente progetto di legge si estende il diritto di frequentare le scuole di metodo per

sordomuti ad aspiranti provvisti di cultura superiore e che in genere hanno oltrepassato il ventitreesimo anno di età.

Conseguentemente, al perseguimento di uno scopo altamente benefico si aggiunge la più grande considerazione per la serietà e la disciplina delle scuole di metodo per i sordomuti e del titolo di abilitazione che esse rilasciano.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso.